

BVGer D-1893/2024 vom 29. Februar 2024

Bundesverwaltungsgericht, 2024-02-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-1893_2024_d20240229

FR: TAF D-1893/2024 du 29 février 2024

IT: TAF D-1893/2024 del 29 febbraio 2024

Regeste

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 29 febbraio 2024

Erwägungen

E. 1.1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2

Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed ammissibile sotto il pro- filo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 1.3

I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2

In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA).

E. 3.1

Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti seri pregiudizi l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende inoltre nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione. Non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

E. 3.2

Ciò posto, l'autorità inferiore ha correttamente concluso che l'implicazione della ricorrente all'interno dei partiti legali indicati (DEHAP, BDP, HDP), rispettivamente gli eventi nei quali avrebbe destato l'interesse delle autorità turche, non sono sufficienti per ammettere l'esistenza di un timore fondato di subire una persecuzione determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiata in un prossimo futuro (cfr. decisione avversata, pagg. 5-6). In particolare, va infatti riconosciuto che l'interessata non occupava una posizione di rilievo all'interno dei partiti in oggetto (cfr. atto SEM n. [...] -17/12 D46-48), che il suo ruolo era principalmente operativo e di prossimità, che è stata posta in custodia cautelare soltanto una volta – per qualche ora – nel lontano 1999 (idem D64-66), che non sussistono procedure penali nei suoi confronti (idem D63), che nonostante la perquisizione domiciliare del 2019 è tornata a vivere nella sua abitazione fino al 2023 (idem D67-69) e, infine, che i suoi familiari non le hanno riferito di movimenti sospetti o vagamente interessati da parte della polizia turca dopo il suo espatrio (idem D23 e D25-34).

E. 3.3

L'assenza di un profilo politico suscettibile di ingenerare persecuzioni statali rilevanti è poi corroborata dalla circostanza per la quale, nonostante le asserite pressioni delle autorità di polizia, quest'ultime non hanno finora adottato alcuna misura minatoria per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà della ricorrente, escludendo ragionevolmente l'interesse ad attuarle in un prossimo futuro in caso di rimpatrio (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5). Su questo punto, le censure proposte nel gravame non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione (cfr. ricorso, pagg. 9-11). In particolare, il fatto che ella abbia svolto delle attività politiche di prossimità a stretto contatto con le persone non intacca la corretta valutazione giuridica per cui, operando in partiti legali senza assumere ruoli dirigenziali, il suo coinvolgimento non può ragionevolmente costituire un motivo per cui le autorità sarebbero intenzionate ad impiegare misure inumane o privative della sua libertà (idem pag. 9). Al contrario, va concluso che questo tipo di implicazione non la rende una persona esposta politicamente o suscettibile di essere considerata da parte dello Stato come dotata di una volontà e di una capacità di sovvertire le strutture statali. In proposito, le fotografie accluse al ricorso – senza alcuna spiegazione di merito – non si rivelano dirimenti per il giudizio poiché non avvalorano in alcun modo il preteso timore di persecuzioni. Del resto, le stesse sembrano ritrarre l'interessata in luoghi pubblici e nel contesto di manifestazioni non identificabili al fianco di altre persone sorridenti, senza alcun elemento riconducibile a qualsivoglia repressione di polizia. Infine, contrariamente a quanto preteso nel gravame (idem pag. 10), il Tribunale osserva che l'HDP è un partito legale in Turchia e che il coinvolgimento come semplice membro di tale associazione politica

D-1893/2024 Pagina 5 – così come dei partiti legali predecessori (DTP, DEHAP e HADEP) – non giustifica, di principio, il timore di essere penalmente perseguiti o esposti a seri pregiudizi rilevanti per la qualità di rifugiato (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-2860/2022 del 12 giugno 2024 consid. 5.5; D-1274/2024 del 3 maggio 2024 pag. 8; E-1049/2024 dell'8 aprile 2024 consid. 7).

E. 3.4

Infine, va confermato che l'esecuzione dell'allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all'art. 44 LAsi si rivela possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16

dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), posto in particolare che la provincia d'origine (C. _____) non è stata toccata dai sismi occorsi nel febbraio 2023 e che, nel contempo, l'interessata gode di buona salute, vanta di una valida esperienza professionale indipendente nel settore dell'estetica (cfr. atto SEM n. 17/12 D37) e dispone infine di buoni rapporti con diversi dei suoi familiari ora domiciliati nelle città di Istanbul e Mersin (idem D23-29).

E. 3.5

Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).

E. 4

In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), nella misura in cui non ha riconosciuto alla ricorrente la qualità di rifugiata, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. Di riflesso, il ricorso dev'essere respinto e la decisione avversata confermata.

E. 5

La domanda di assistenza giudiziaria va respinta poiché le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole (cfr. art. 65 cpv. 1 PA).

E. 6

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

D-1893/2024 Pagina 6

E. 7

Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1893/2024 Pagina 7

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.